



COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Tortoreto li, 24.06.2022

Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Ispettorato Generale di Finanza Pubblica Ufficio IV
Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma

PEC: rgsragioniereregionale.coordination@pec.mef.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica Ispettorato
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Alla Procura regionale della Corte dei Conti presso
la sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
abruzzo.procura@corteconticert.it

Alla Sezione Regionale di controllo della Conti
per Regione Abruzzo
abruzzo.controllo@corteconticert.it

Al Revisore dei Conti del Comune di Tortoreto
giuliano.boffi@pec.commercialisti.it

e per conoscenza

Al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari
Interni e territoriali
finanzalocale.prot@pec.interno.it

Al Presidente della Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

All'Ufficio territoriale del Governo di Teramo
protocollo.prefte@pec.interno.it

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Tortoreto (TE) (Rif. Prot. S.I. 1744/IV/2021). Risccontro ai rilievi formulati con Vs nota MEF- RGS – Prot. 30113 del 24.02.2022 -U.

Spett.le Ministero,

con riferimento alla verifica di cui all'oggetto, il cui esito è pervenuto a questo Ente in data 25.02.2022 acquisita al prot. n. 7102, si trasmettono di seguito le risposte formulate con i relativi allegati a corredo, distinti per osservazione, che seguono il medesimo ordine numerico attribuito ai rilievi di cui alla nota sintetica rappresentata nella tabella "Elenco delle irregolarità emerse dalla verifica amministrativo-contabile eseguita dal 18.08.2021 al 21.11.2021 presso il Comune di Tortoreto (S.I 1744.IV)".

Il riscontro che segue è stato effettuato dai competenti uffici comunali per quanto di propria spettanza e viene sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente unitamente al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore n. 4 - Servizi Finanziari e Personale.

RILIEVO n. 1

Rispetto degli obblighi di pubblicazione (rif. pagg. da 9 a 14relaz. MEF).

In merito si ritiene che nella Sezione Amministrazione Trasparente l'Ente debba provvedere all'inserimento delle informazioni nelle sotto-sezioni e/o livelli informativi diversi da quelli istituzionalmente previsti di seguito elencati: *Disposizioni generali (Atti generali, Oneri informativi per cittadini e imprese; Organizzazione (Titolari di incarichi politici ; Sanzioni per mancata comunicazione; Telefono e posta elettronica); Consulenti e collaboratori; Personale (Incarichi dirigenziali di vertice e non; Sanzioni per mancata comunicazione dei dati; Dotaz. organica; Personale non a T.Indet.; Tassi di assenza; Incarichi conferiti ai dipendenti; OIV); Enti pubblici vigilati e società partecipate; Attività e procedimenti (Dati aggregati; Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati) ; Provvedimenti (sia di organi di indirizzo politico sia di dirigenti amministrativi); Controlli sulle imprese; Bandi di gara (Programmazione lavori, opere, servizi e forniture; Composizione Commissione aggiudicatrici; Contratti); Atti di concessione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; Bilancio preventivo e consuntivo; Servizi erogati (Class action ; Costi contabilizzati; Liste di attesa; Servizi in rete) ; Opere pubbliche (Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche) ; Informazioni ambientali; Interventi straordinari di emergenza.*

Risposta:

L'Ente a tal fine evidenzia che con nota prot.12690 del 13 aprile 2022 è stato chiesto ai Responsabili di eliminare le carenze riscontrate in sede di ispezione ed inserire tutti i dati mancanti in ragione delle proprie competenze (All. 1). Pertanto l'Ente si sta adeguando all'osservazione.

RILIEVO n. 2

Indice di tempestività dei pagamenti (rif. pagg. da 15 a 17relaz. MEF).

In merito si rileva il mancato rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti per le obbligazioni commerciali negli anni 2016, 2017 e 2020 nonché la mancata pubblicazione annuale dei debiti cumulati e del numero dei creditori, oltre al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Risposta:

Relativamente all'anticipazione di tesoreria le cause dello squilibrio di liquidità, legato al livello di anticipazione di tesoreria acquisita, sono da ricercare nella perdurante difficoltà del Comune nell'incassare le proprie entrate correnti a causa di ritardi e morosità dei contribuenti. Le difficoltà di riscossione riguardano, in particolare, gli accertamenti dell'imposta municipale unica (IMU) e la riscossione ordinaria della tassa rifiuti solidi urbani (TARI). Il Comune, pertanto si trova nella necessità di dover anticipare notevoli somme per il pagamento dei servizi forniti ai cittadini, in particolare per il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, si evidenzia la necessità di far fronte alle spese correnti in scadenza, nonostante i ritardi negli incassi, per non incorrere nel rischio di vedersi addebitata dai fornitori interessi di mora e danni per i ritardati pagamenti.

Si fa presente che il Comune ha intrapreso le seguenti azioni al fine di limitare il ricorso a tale strumento:

- incremento delle procedure di recupero dell'evasione tributaria allo scopo di avvicinare quanto più possibile il momento dell'accertamento a quello della riscossione delle proprie entrate tributarie;
- accelerazione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie anche attraverso la riscossione di più annualità pregresse contemporaneamente;
- contrazione delle spese per il funzionamento degli uffici e per l'acquisto di beni e servizi, incluse le spese per canoni ed utenze.

Sempre al fine di aumentare le somme incassate, è stato approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/06/2020, il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali al fine di procedere a una sistematica e organica revisione nell'ottica di un adeguamento alla disciplina della dilazione nonché di estendere la possibilità di beneficiare, nei limiti di legge, del ravvedimento operoso anche ai tributi locali oltre i termini ordinari.

Nello specifico, sono state avviate le procedure di recupero credito stragiudiziale. Tali azioni hanno visto lo sviluppo di sinergie tra gli Uffici Tributi (Imu-Tasi-Tari) e l'Ufficio Riscossione, al fine di individuare i debitori con maggiore esposizione in termini di debiti scaduti e non pagati e di debiti in fase di riscossione coattiva avanzata. Da tale sinergia si è arrivati a delle posizioni debitorie consolidate e all'avvio della successiva fase di interpolazione dell'utenza e proposta di definizione "consensuale" delle posizioni complessive attraverso strumenti di "compliance" tributaria.

Grazie a tale azione sono state definite, approvate e in corso di approvazione posizioni di rientro per un totale di € 3.485.498,39 che, in aggiunta a quelle approvate in anni precedenti per € 2.901.908,00 (n. 2 posizioni), ammontano ad un **TOTALE GENERALE DI € 6.387.406,39** come riportato nella seguente tabella:

TRANSAZIONI APPROVATE	
PROT. N.	IMPORTO
14243 del 12.05.2021	€ 100.000,00
20864 del 08.07.2021	€ 1.800.000,00
	€ 50.000,00
37043 del 22.11.2021	€ 376.483,88
37291 del 23.11.2021	€ 150.365,22
37138 del 23.11.2021	€ 27.965,81
35098 del 08.11.2021	€ 251.332,74
34208 del 28.10.2021	€ 14.917,76
34209 del 28.10.2021	€ 15.774,01
34210 del 28.10.2021	€ 5.210,25
38195 del 30.11.2021	€ 41.255,10
38378 del 01.12.2021	€ 235.471,28
2329 DEL 20.01.2022	€ 19.677,56
TOTALE	€ 3.088.453,61

TRANSAZIONI IN APPROVAZIONE	
PROT. N.	IMPORTO
4389 del 07.02.2022	€ 30.254,66
TOTALE	€ 30.254,66

TRANSAZIONI IN ATTESA DI ISTANZA	
PROT. N.	IMPORTO

	€ 89.344,35
	€ 221.811,60
	€ 32.118,57
	€ 14.983,63
	€ 8.531,97
TOTALE	€ 366.790,12

IMPORTO ANNI PRECEDENTI	
	€ 2.644.157,00
	€ 257.751,00

Ulteriori posizioni si trovano ancora in una fase interlocutoria oltreché d'indagine patrimoniale.

Infine si comunica che:

- al 31 dicembre 2020 l'anticipazione di tesoreria è stata interamente restituita e il fondo di cassa finale è pari ad € 267.509,38;
- al 31 dicembre 2021 l'anticipazione di tesoreria è stata interamente restituita e il fondo di cassa finale è pari ad € 1.696.659,96.

Per quanto riguarda l'indice di tempestività dei pagamenti si comunicano le misure organizzative adottate dall'Ente per assicurare la tempestività dei pagamenti:

Spese correnti

1. Prima dell'ordinativo della spesa, bisogna verificare che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva (le determinazioni di impegno diventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario).
2. I provvedimenti di liquidazione devono evidenziare la data di scadenza dei pagamenti contemplati e devono essere trasmessi al Servizio Finanziario, in deroga al regolamento di contabilità, almeno 15 giorni prima della scadenza stessa, tenuto conto dei tempi necessari alle verifiche di competenza e all'emissione dei mandati di pagamento, nonché dei tempi medi di valuta di accredito previsti nel contratto di tesoreria.
Inoltre, i Responsabili di Servizio sono tenuti a:
 - acquisire il documento unico di regolarità contributiva - Durc, in corso di validità e con esito regolare;
 - acquisire la documentazione necessaria al rispetto delle norme previste dall'art. 3, legge 13.08.2010, n. 136 - la c. d. tracciabilità dei flussi finanziari;
 - indicare, contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa e se necessari, il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.), che la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari impone in tutti gli strumenti di pagamento relativi a forniture di beni, servizi ed appalti di lavori pubblici;
3. I pagamenti vengono disposti dal Servizio Finanziario, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, di norma, secondo un ordine cronologico che tiene conto della scadenza di pagamento e della data di ricezione del provvedimento di liquidazione completo di tutti gli elementi necessari a consentire la regolare emissione del mandato.
4. Le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili, costituenti, pertanto, debiti fuori bilancio, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Servizio Finanziario, per valutazioni inerenti alla possibilità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di legge.

5. In sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Responsabili competenti potranno valutare l'eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accettare termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa, soprattutto per i pagamenti con scadenza a fine anno.

Spese in c/capitale

1. Il Servizio Finanziario, con il supporto dei Settori che gestiscono interventi in c/capitale, elabora e aggiorna periodicamente un report contenente le previsioni triennali dei pagamenti e degli incassi relativi alla parte investimenti.
2. I Servizi, su impulso e coordinamento del Servizio Finanziario, devono agire in modo tempestivo ed efficace per il recupero dei crediti relativi ad interventi finanziati o cofinanziati da soggetti terzi.
3. Nei casi di collegamento della spesa con contributi in conto capitale di soggetti diversi, nel qual caso si deve collegare il pagamento delle prestazioni alla riscossione del contributo da parte del Comune ed alla materiale disponibilità del medesimo nelle casse comunali, si dovrà riportare nei relativi bandi e contratti la dizione: "si farà luogo al pagamento ad avvenuto incasso dei finanziamenti derivanti da trasferimenti statali e/o regionali", stabilendo un termine ragionevole di dilazione (al fine di evitare possibili successivi contenziosi) oltre al quale potranno essere concordate e sottoscritte con il creditore nuove condizioni o il pagamento di interessi passivi al tasso legale per il periodo di ritardo

Si precisa che le suddette informazioni già sono state espresse dal Responsabile dei Servizi Finanziari alla Corte dei Conti della Regione Abruzzo, al Sindaco e al Revisore dei Conti con nota prot. 11418 del 19.04.2021 che per opportuna conoscenza si allega in copia (nelle parti evidenziate in giallo – **AII. 2**).

Si comunica altresì che la Corte dei Conti, in sede di verifica del Rendiconto 2019 (Del. n. 168/2021/PRSE) ha valutato positivamente le misure attivate al fine di incrementare le riscossioni, invitando l'Ente a proseguire nelle attività intraprese ed a monitorarne gli effetti, a tutela dell'interesse pubblico garantito da servizi pubblici adeguatamente e correttamente finanziati.

Per quanto riguarda la mancata pubblicazione annuale dei debiti cumulati e del numero dei creditori, si comunica che il Responsabile finanziario ha provveduto ad eliminare le carenze riscontrate e ad inserire tutti i dati mancanti.

RILIEVO n. 3

Vincoli assunzionali (rif. pagg. da 21 a 26relaz. MEF).

a) dotazione organica: aumento sia del numero dei dipendenti sia della complessità organizzativa dell'ente con gli atti adottati per la rideterminazione della dotazione organica negli anni 2018-2021 in contrasto con quanto previsto dall'ordinamento in materia.

Risposta:

Relativamente a quanto sopra evidenziato si trasmette copia della deliberazione della G.C. n. 23 del 01.02.2018 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (**AII. 3**) ove dal grafico relativo alla dotazione organica si evince che il numero dei Settori è pari a 7.

E' con la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 28.06.2018 che l'amministrazione, ha ritenuto di approvare un nuovo assetto organizzativo con l'istituzione di un nuovo settore - Settore n. 8 denominato "Lavori di straordinaria manutenzione strade ed edifici comunali" (**AII. 4**) dando atto che la spesa complessiva per i posti previsti in dotazione organica non subisce alcun aumento.

Si precisa quindi che la suddetta nuova organizzazione non rientra nelle casistiche evidenziate nei rilievi ritenendo peraltro di aver rispettato la complessa normativa susseguitasi negli anni.

b) dichiarazione annuale concernente l'assenza di personale in soprannumero: mancata formalizzazione dell'atto in questione per l'anno 2019.

In merito si comunica che con nota prot. n. 25483 del 05/09/2018 è stato chiesto ai Responsabili di Servizio di provvedere alla valutazione delle eccedenze di personale del proprio settore e di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011.

A seguito della ricognizione effettuata e acquisita agli atti d'ufficio, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Di conseguenza, nella deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 27/09/2018, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDEENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE", (All. 5) è stato preso atto della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, rilevando che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

c) patto di stabilità: intempestiva comunicazione al MEF delle relative attestazioni negli anni 2016-2018.

In merito si comunica che l'Ente ha trasmesso sempre tempestivamente le comunicazioni al MEF come risulta dalla documentazione allegata. (All.6)

d) personale a tempo indeterminato: mancato rispetto vincoli assunzionali nell'anno 2017.

Relativamente al quanto sopra evidenziato si trasmette copia della deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 21/03/2017, assunta con i poteri di Giunta Comunale, avente ad oggetto: "FACOLTA' ASSUNZIONALI E UTILIZZO RESTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3, D.L. N. 78/2015", dove si evince che la capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato calcolata dall'Ente per l'anno 2017 era pari ad € 160.501,89. (All.7)

RILIEVO n. 4

Disciplina degli incarichi (rif. pagg. 33-34 relaz. MEF).

a) incarichi di collaborazione: a.1) mancata, contestuale, pubblicazione nel sito web del Comune e inserimento nell'applicativo relativo all'anagrafe delle prestazioni dell'incarico conferito direttamente con determina del 7.11.2018, n.489 per la quantificazione dell'ammontare del fondo 2018; a.2) conseguente mancato preliminare accertamento circa l'assenza di professionalità interne all'ente e mancato espletamento della prevista procedura pubblica comparativa per la selezione del professionista incaricato.

Risposta:

In merito si comunica che con determina n.489/1337 R.G. del 7.11.2018, è stato affidato alla ditta Venanzi Fabio con sede legale in Via Firenze,82- 64011 Alba Adriatica -TE- P.IVA 01910150679-C.F. VNNFBA79R16F870A, regolarmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria "Servizi di Formazione Specialistica manageriale e risorse umane", l'incarico di formazione per la verifica delle risorse decentrate ed applicazione del CCNL 2018 al personale cessato, al costo di euro 1.200,00 oltre IVA di legge.

Alla luce dell'ampio dibattito sviluppatosi sul tema della distinzione tra incarichi affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001 e gli appalti di servizi disciplinati dal Dlgs. n. 50/2016,

secondo la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (Deliberazione 16 novembre 2021 n. 241/2021/INPR) sul punto devono contestualmente essere recepiti quegli orientamenti di derivazione comunitaria secondo i quali, al fine di garantire i Principi della concorrenza tra operatori economici, di libera circolazione dei servizi ed il diritto di stabilimento, la nozione di “*contratto di appalto di servizi*” da considerarsi è **più ampia** di quella del Codice civile, con la conseguenza che numerosi rapporti negoziali qualificati come contratti d'opera o di opera intellettuale devono considerarsi attratti, sotto il profilo delle modalità di affidamento, nella disciplina dei contratti pubblici di cui al Dlgs. n. 50/2016.

Ciò significa che nell'alveo della richiamata disciplina dei Contratti pubblici dovranno rientrarvi tutte quelle prestazioni di servizio il cui esito finale assuma, all'interno dei vari procedimenti amministrativi “*funzione autonoma e stabile*”.

Segue che è orientamento prevalente che il contenuto delle tre categorie “*incarichi di studio – incarichi di consulenze e incarichi di ricerca*” coincida con un contratto di prestazione d'opera intellettuale in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore che resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi, caratterizzato da una prestazione resa da un operatore economico priva di caratterizzazione personale.

Nel caso di specie si ritiene che vada esclusa la natura intellettuale della prestazione configurandosi invece quale appalto di servizi “*istruzione e formazione*” di cui all'Allegato IX del codice dei contratti con contestuale esclusione delle procedure previste in caso di applicazione dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come pure chiarito dall'ANAC con la FAQ (C9) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di specie quindi non si verte sul conferimento di incarico, bensì di formazione del personale. Al riguardo si osserva che, secondo basilari principi confermati dalla giurisprudenza, gli atti amministrativi vanno interpretati sulla base di ciò che obiettivamente dichiarano e mostrano di intendere e disporre secondo la volontà manifestata dalla Amministrazione in base al contenuto complessivo dell'atto tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo, secondo il criterio della buona fede (Consiglio di Stato sent. N. 360 del 10/09/1991; Consiglio di Stato sez. V N. 4980 del 05.09.2011).

Da tale premessa deriva la regola secondo cui solo in caso di oscurità ed equivocità dell'articolato può ammettersi una diversa interpretazione, non potendo generalmente ricostruirsi l'effettiva volontà dell'Amministrazione mediante complesse indagini ermeneutiche ed integrative (consiglio di stato , Sez. 4 n. 6694 del 09.12.2002 e Cons. Stato, Sez. V n. 238 del 2013).

Il comune denominatore degli apporti professionali classificati come “*studio*”, “*ricerca*” o “*consulenza*” consiste nel fornire all'amministrazione un contributo conoscitivo qualificato che orienta ma non vincola in modo cogente l'azione dell'amministrazione, la quale ha sempre titolo per discostarsi, in tutto o in parte, dalle indicazioni pratiche o concrete che promanano dalle conclusioni tratte dall'esperto.

All'opposto, si è in presenza di un “*servizio*” nel momento in cui la prestazione richiesta dalla pubblica amministrazione, quantunque inserita in un iter procedimentale, vi conferisca un apporto conoscitivo o accertativo che l'organo amministrativo recepisce senza discostarsene e che va a costituire una fase a se stante imputabile al prestatore con “*rischio di impresa a suo carico*” (corte conti Sez I , app. sent. N. 413/2015).

Nel caso di specie la determinazione n. 489/1337 del 07.11.2018 assunta dalla Dott.ssa Marchegiani espone esplicitamente che l'amministrazione ha inteso avvalersi dell'esperienza professionale del Dott. Venanzi, titolare dell'omonima ditta per usufruire della formazione resa dal professionista come peraltro si evince dall'Ordine Diretto di acquisto dove viene descritto il contratto con la natura della prestazione del servizio affidato (**All. 8**).

b) Incarichi conferiti ai dipendenti da soggetti terzi e autorizzati dal Comune: nella maggior parte dei casi, mancata comunicazione dei compensi corrisposti ai dipendenti in questione nell'applicativo per l'amministrazione dell'anagrafe delle prestazioni.

Sull'argomento si comunica che il Segretario Comunale ha più volte ricordato ai Responsabili dei Settori la disciplina relativa allo svolgimento di incarichi extra istituzionali peraltro ribadita nel codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03.09.2014 (All. 9 e 10).

RILIEVO n. 5

Disciplina degli incarichi (rif. pag. 35 relaz. MEF).

Per tutti gli anni verificati, mancato rinvenimento delle dichiarazioni in questione per i funzionari alternatisi nell'incarico di segretario dell'ente.

Risposta:

Relativamente alla suddetta dichiarazione si comunica che quella del Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Piccioni è presente in Amministrazione Trasparente – sotto sezione Personale/Posizioni Organizzative insieme a quelle dei Responsabili (pubblicate il 30.03.2018) consultabile al seguente link: <https://comuneditortoreto.it/personale/posizioniorganizzative>. (All.11)

Si comunica inoltre che la dichiarazione resa dalla Dott.ssa Piccioni (in data 12.01.2017) a seguito del conferito dell'incarico di Segretario Comunale, già presente nel proprio fascicolo personale, è stata pubblicata anche in Amministrazione Trasparente nella sezione "Incarichi di vertice amministrativo".

RILIEVO n. 6

Posizioni Organizzative (rif. pagg. 37-44 relaz. MEF).

a) durata degli incarichi di PO: a.1) illegittima previsione nel regolamento adottato con delibera n.145/2018 di allineamento della durata degli incarichi di PO al mandato elettorale della sindacatura; in altri, illegittima previsione di una durata infra-annuale; a.2) costante conferimento di incarichi di durata infra-annuale per tutti gli anni verificati.

Risposta:

In riferimento a quanto sopra si precisa che entro il 21.05.2019, cioè un (1) anno dalla data di entrata in vigore del CCNL 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, le amministrazioni regionali e locali erano tenute ad adottare il nuovo Regolamento per l'istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa.

In ottemperanza a quanto sopra esposto il Comune di Tortoreto ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 21.05.2019 il Regolamento comunale per l'individuazione, conferimento, graduazione e revoca delle Posizioni Organizzative il cui art. 7 testualmente recita al comma 1: *"Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre (3) anni e comunque per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco"*.

Da un'attenta disamina degli articoli 13 – 14 e 17 del CCNL 21.05.2018 si evince che la durata massima triennale degli incarichi si riferisce esclusivamente ai funzionari incaricati nell'area delle posizioni organizzative operanti negli enti con dirigenti. Nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali la durata dell'incarico dei responsabili di servizio è fissata direttamente dai provvedimenti di nomina, ai quali, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del suddetto CCNL, si riconnette automaticamente l'incarico di posizione organizzativa.

Nel caso di specie, pur essendo indispensabile la modifica dell'art. 7 del citato regolamento, si precisa che lo stesso è stato comunque di fatto disapplicato, nella parte oggetto del rilievo n. 6 relaz. MEF, poiché tutti i decreti sindacali emanati ai sensi degli artt. 50 e 109 del D.lgs. 267/2000, contemplano puntualmente la durata degli incarichi conferiti ai Responsabili dei servizi.

Inoltre, pur se presenti, nel corso degli anni 2016-2020, decreti infra-annuali, nessun responsabile è stato rimosso o vi sia stata una mancata riconferma per cause non derivanti da accertamento di risultati negativi o a seguito di procedimenti disciplinari.

Si da atto inoltre che in futuro si seguirà il consiglio della Corte dei Conti – Sez. contr. Delib. del 21.03.2016 n. 23 che reputa che il conferimento degli incarichi abbia almeno la durata annuale.

b) Retribuzione di risultato: b.1) intempestiva adozione, con delibera n.269 del 30.12.2020, del regolamento per la valutazione della performance con riferimento alla data di sottoscrizione del ccnl 21.05.2018; b.2) regolamento anzidetto, per quanto riguarda la valutazione dei funzionari incaricati di PO, in contrasto con i principi di trasparenza, efficienza e efficacia disposti dall'ordinamento.

Preso atto delle considerazioni effettuate, l'Ente ritiene di aderire all'invito di rivisitare il regolamento in questione prevedendo un meccanismo di valutazione più semplice e di diretta e rapida applicazione come meglio precisato a pag. 45 della relaz. MEF.

RILIEVO n. 7

Contrattazione decentrata integrativa (rif. pagg. 46-48 relaz. MEF).

Tardiva sottoscrizione di tutti i ccdi negli anni verificati così come pure tardiva adozione delle determinazioni di costituzione del fondo (sebbene non delle delibere di approvazione Peg per l'assegnazione degli obiettivi di risultato) ai fini della corretta implementazione del sistema di incentivazione previsto dall'ordinamento.

Risposta:

Preso atto delle considerazioni effettuate, l'Ente ritiene di aderire all'auspicio di adottare con maggior tempismo gli atti propedeutici alla liquidazione dei premi di produttività di cui a pag. 47 della relaz. MEF.

RILIEVO n. 8

Costituzione fondo risorse decentrate e rispetto limiti retribuzione accessoria del personale (rif. pagg. 48-64 relaz. MEF).

a) mancata rideterminazione dei fondi antecedenti al 2016, in linea con le norme vigenti alla luce della rideterminazione di tale fondo (oltreché quello relativo al 2017) effettuato con determina n.606/2021; b) conseguente impossibilità di verificare il rispetto del limite del fondo 2016, con riferimento all'ammontare del 2015, come previsto dalla specifica disciplina di settore, data la mancata rideterminazione del fondo 2015; c) irregolare appostamento di somme derivanti da specifiche disposizioni di legge in progetti di miglioramento quali/quantitativo dei servizi; d) intempestiva adozione dei progetti di potenziamento della vigilanza;

Risposta:

a) e b) Per quanto riguarda la rideterminazione dei fondi antecedenti al 2016 si precisa che mediante il corso di formazione svolto dal professionista di cui al rilievo n. 4, sono stati controllati e verificati i fondi antecedenti al 2016, pertanto l'Ente ritiene di aver operato correttamente.

c) e d) Preso atto delle considerazioni effettuate, l'Ente ritiene di aderire per il futuro a quanto segnalato.

RILIEVO n. 9

Ripartizione Fondo risorse decentrate

a.1) incompiutezza del sistema di valutazione, in ragione della mancata definizione nei ccdi, ai quali il regolamento rinvia, delle quote del fondo per la remunerazione della produttività individuale e collettiva;

a.2) conseguente illegittimità della liquidazione del premio di produttività per l'anno 2020, stante la mancata definizione delle ripartizioni tra produttività collettività e individuale;

a.3) illogicità, complessità e incomprensibilità del regolamento anzidetto in contrasto con i principi di trasparenza, di efficienza ed efficacia previsti dall'ordinamento;

a.4) per i progetti obiettivo/piani di lavoro, l'intempestiva adozione, a consuntivo della realizzazione dei progetti anzidetti, delle relative delibere di approvazione;

b) PEO: incoerenza della disciplina adottata con delibera n.211/2020, che privilegiano l'anzianità di servizio, con i criteri previsti dalla specifica disciplina contrattuale che, invece, privilegiano il merito;
c) Indennità: c.1) illegittima attribuzione, con il ccdi sottoscritto in data 7.02.2017, per l'anno 2016, dell'indennità di rischio ai dipendenti video-terminalisti;
c.2) mancata definizione, nel ccdi normativo sottoscritto in data 23.12.2019 delle altre situazioni di disagio che hanno fruito della predetta indennità di disagio.

Risposta:

a1) a2) a3) a4) Relativamente ai rilievi circa l'intempestiva adozione degli atti relativi alla ripartizione delle risorse decentrate l'Ente si impegna ad adottare con maggior tempismo tali atti.

b) Le Amministrazioni Pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche (PEO) di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

Poi, secondo l'art. 23 del D.lgs. 150/09 (cd, decreto Brunetta):

"1. le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione."

La progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto all'art. 64 c. 3 del CCNL 21.05.2018, si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A, dalla A1 alla posizione A6;
- poi per la categoria B, dalla B1 alla posizione B8 e dalla posizione infracategoriale B3 alla posizione B8;
- inoltre per la categoria C, dalla C1 alla posizione C6;
- e infine per la categoria D, dalla D1 alla posizione D7.

La selezione avviene sulla base dei requisiti, nonché dei criteri e nei limiti dei punteggi stabiliti dall'Ente Locale.

L'art. 6 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 dispone che ogni ente debba adottare metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati, i cui criteri generali sono oggetto di concertazione.

Le selezioni per le progressioni economiche orizzontali devono essere effettuate in base ai risultati ottenuti e alle prestazioni rese.

Nello specifico si individuano tre elementi da prendere in considerazione di cui:

- uno obbligatorio (le risultanze della valutazione della performance individuale)
- e due facoltative (esperienza e competenze acquisite).

A tal proposito l'Ente con la delibera della Giunta Comunale n.211/2020 ha approvato il Regolamento per la disciplina del sistema di valutazione ai fini della Progressione Economica Orizzontale all'interno della categoria considerando tra i criteri di valutazione non solo le risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio che precede l'anno in cui si avviano le procedure ma anche l'esperienza maturata nell'ambito di riferimento e le competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

Vi è da precisare che il regolamento cita “quale esperienza maturata” la permanenza del dipendente nella posizione economica in godimento e non l’anzianità di servizio come riportato nel rilievo n. 9. E’ stato quindi considerato, ai fini del relativo punteggio, il servizio effettivo prestato con valutazione del solo servizio maturato, nei ruoli dell’Amministrazione comunale, nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intendeva concorrere.

Precisamente, nel caso di specie, è stata prevista una ripartizione del punteggio massimo di 100, come illustrato di seguito:

- max punti 30, in base al punteggio conseguito nell’ambito dell’esercizio di valutazione della performance nel triennio che precede l’indizione della procedura, scaglionando detto punteggio tra punti 2 e 30 in funzione della concreta valutazione attribuita nell’esercizio di valutazione della performance;
- max punti 66, in relazione all’esperienza maturata attribuendo 6,6 punti per ogni anno di servizio nella posizione economica in godimento per un massimo di n.10 anni;
- max punti 4, in funzione delle competenze acquisite con la partecipazione a percorsi formativi espressamente certificati.

Il Dirigente Ispettore rileva che non sia stato rispettato il disposto dell’art. 16.3 del CCNL 2016/2018, in quanto i suddetti criteri adottati dal Comune premierebbero soprattutto l’anzianità di servizio e le competenze acquisite (che contano per oltre 2/3 della valutazione) rispetto al merito (che conta, invece, soltanto per circa 1/3). Ciò, al contrario di quanto disposto dalle previsioni contrattuali che considerano, nel triennio precedente l’indizione delle PEO, soprattutto il merito conseguito dai dipendenti nell’ambito dell’esercizio di valutazione della performance, *“tenendo conto eventualmente.... anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.”*

In risposta, si ritiene opportuno in primo luogo richiamare l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27932/2020, ai sensi della quale: *“attraverso l’istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull’effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l’anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori”*.

Su questa scia si esprime anche la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, 13 maggio 2010, n. 123: *“La verifica delle concrete modalità con le quali è stata data attuazione alle progressioni orizzontali evidenzia, infatti, come sia stato completamente obliterato il criterio della selezione meritocratica – o di una comparazione ispirata alla valutazione della professionalità effettiva o della qualificazione – in favore, invece, di una plateale ed ingiustificata “corresponsione a pioggia” dei miglioramenti stipendiali, realizzata attraverso una indiscriminata valutazione del mero dato dell’anzianità pregressa maturata nella ex qualifica di appartenenza. Il predetto requisito non vale, “ex se”, a costituire criterio di attendibile e valida selezione del merito e delle singole capacità professionali, e tale da poter e dover essere premiato con l’incremento economico e stipendiale previsto e disciplinato dalla contrattazione nazionale”*.

Alla luce delle citate pronunce, si ritiene di non aver agito in violazione della disciplina contrattuale; infatti, ciò che la giurisprudenza non permette è una “attribuzione di corresponsione a pioggia di miglioramenti stipendiali”, basata esclusivamente sul criterio dell’anzianità di servizio, mentre nel caso di specie tale criterio non è stato chiaramente l’unico utilizzato, considerato il rilievo dato anche al dato della performance e della formazione.

Anche qualora si volesse ritenere che il criterio dell'anzianità di servizio non possa essere usato in modo automatico neppure se applicato in concorso con altri criteri, si evidenzia che il regolamento del Comune fa espresso riferimento alla valutazione dell'effettiva esperienza maturata. Il Comune, infatti, ha in concreto valutato se, in riferimento ad ogni singolo dipendente, sussiste una concreta capacità ed esperienza maturata nel corso degli anni.

In secondo luogo, sul rilievo della sproporzione numerica attribuita al criterio dell'anzianità, si osserva che né il CCNL né la giurisprudenza prevedono espressamente che la pubblica amministrazione non possa attribuire un determinato punteggio massimo piuttosto che un altro, potendo quindi scegliere il Comune che punteggio massimo attribuire in relazione a ciascun criterio.

Si rileva inoltre che il Comune non ha ritenuto opportuno avvalersi solo del punteggio legato alla performance (unico criterio obbligatorio per la disciplina), in quanto questo viene attribuito in concreto sulla base di valutazioni non solo oggettive ma anche soggettive. Così, si è diligentemente valutata la necessità di aggiungere il criterio dell'anzianità di servizio – peraltro solo quella maturata nell'ambito della stessa posizione economica in godimento immediatamente inferiore – e dell'attività formativa svolta (entrambi criteri facoltativi), allo scopo di rendere la valutazione complessiva più oggettiva e meritocratica.

c1) Per quanto riguarda l'illegittima attribuzione, con il ccdi sottoscritto in data 7.02.2017, per l'anno 2016, dell'indennità di rischio ai dipendenti video-terminalisti si mettono a conoscenza le SS.LL. che questa Amministrazione intende attivare le procedure necessarie all'attuazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 convertito dalla Legge 68/2014.

c2) L'Art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 27.12.2019 che ha autorizzato anche la relativa sottoscrizione, in corrispondenza a quanto disposto dall'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, stabilisce le indennità condizioni di lavoro destinate a remunerare lo svolgimento delle attività: disagiate, rischiose e implicantil il maneggio dei valori.

Il medesimo articolo individua i criteri il cui ricorrere determinano la corresponsione delle suddette indennità.

Nell'ambito della ripartizione delle risorse decentrate sono state individuate le categorie dei dipendenti beneficiari delle indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL e art. 10 CCDI.

Il Dirigente Ispettore ha riscontrato che il CCDI ha precisato per "l'indennità di disagio" le seguenti categorie di beneficiari:

- Messi comunali;
- Educatrici dell'infanzia
- Altre situazioni di disagio.

Al riguardo di queste ultime "*altre situazioni di disagio*" è stato richiesto al Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Personale, di precisare le funzioni svolte per la fruizione dell'indennità in questione.

A tal fine con comunicazione del 17.11.2021 che si allega in copia (**All. 12**), la Dott.ssa Marchegiani ha trasmesso la relativa documentazione per gli anni 2017 – 2018 - 2019 e 2020 ove si ricomprendono i seguenti dipendenti: autista di scuolabus; accompagnatore sullo scuolabus; autista mezzi pesanti; istruttore tecnico; esecutore tecnico specializzato; cuoca; assistente sociale; escavatore meccanico.

Si comunica che in futuro le suddette categorie saranno individuate in maniera più specifica in sede di ripartizione delle risorse decentrate.

Rilievo n. 10

Incentivi previsti da specifiche disposizioni contrattuali ovvero di legge

Costituzione fondo risorse decentrate e rispetto limiti retribuzione accessoria del personale (rif. pagg. 67-72 relaz. MEF).

a) **Incentivi tecnici:** a.1) per il regolamento approvato con delibera n.31 del 15.02.2006, vigente fino al 29.12.2020, sostanziali profili di illegittimità, in ragione del mancato adeguamento dello stesso alle previsioni introdotte nel corso degli anni successivi in materia di incentivi; a.2) per il reg. adottato con d.g. n.277/2020, per adeguare la disciplina degli incentivi alle nuove disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici, l'intempestiva adozione dello stesso; a.3) conseguenti profili di illegittimità degli atti di liquidazione rinvenuti ;

In merito si riferisce che con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2020 è stato approvato il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche da intendersi come aggiornamento dell'esistente regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione previsto dall'articolo 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15.02.2006.

A pag. 69 della Relaz. MEF si legge che *“per quanto riguarda il secondo regolamento, adottato con la deliberazione sopra menzionata n. 277/2020, non si sono rilevate criticità sotto il profilo, se non l'estremo ritardo con cui è stato approvato”*

In ordine a quanto sopra si riporta di seguito quanto relazionato dal Responsabile del Settore n. 7 “Lavori Pubblici” Arch. Leo Di Febo in data 10.06.2022.

PREMESSO:

- che come sottolineato dallo stesso Dirigente Ispettore, il Giudice contabile stesso (del. n.7 sez. Autonomie del 23.04.2009) ha affermato che l'incentivo deve essere riconosciuto in base alle previsioni vigenti al momento della realizzazione delle prestazioni;
- che precedentemente la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 13384/2004) ha avuto modo di precisare che il diritto a tale “salario accessorio” nasceva direttamente dalla legge, sicché avrebbe dovuto essere riconosciuto al dipendente indipendentemente dalla predisposizione di un apposito Regolamento da parte dell'Amministrazione;
- che la norma introdotta dal DL 90/2014 non forniva un regime transitorio né un termine di scadenza né ancora un esplicito divieto di erogazione degli incentivi in assenza di adeguamento dei regolamenti;
- che comunque il regolamento adottato dall'amministrazione comunale, tuttora vigente e mai impugnato, riporta una specifica norma transitoria

Art. 33 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento stabilisce la ripartizione degli incentivi da liquidare per procedure avviate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) secondo quanto disposto nell'articolo 113 aggiornato dall'articolo 76 del correttivo D.lgs. 19/04/2017, n. 56 e integrato dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) con l'aggiunta del comma 5-bis.

2. Per tutte le procedure avviate anteriormente alla data del 19/04/2016 (data di entrata in vigore del Codice), continuerà ad applicarsi la previgente disciplina alle attività incentivabili, che risulteranno liquidabili in base a quanto disposto dal "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI" approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 31 del 15/02/2006, purché siano stati accantonati i relativi fondi.

3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice (19/04/2016) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo accantonamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.³

4. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del Codice, dal 19/04/2016 (entrata in vigore del Codice) al 01/01/2018 (integrazione dell'art.113 con il comma 5-bis) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.

5. A norma del comma 5-bis dell'articolo 113 del Codice successivamente alla data del 01/01/2018 gli incentivi per le funzioni tecniche hanno natura di spesa di investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.]

- che in ogni caso nelle stesse determinine è stata espressa la motivazione dell'atto con la seguente specificazione:

"RICHIAMATO il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione previsto dall'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15.02.2006;

CONSIDERATO che la percentuale di determinazione dell'incentivo è quella vigente al momento in cui è sorto il diritto, ossia al momento dell'affidamento dell'incarico (cfr. Corte dei Conti – Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG 23/04/09) e pertanto, per gli incarichi affidati formalmente prima del 19/08/2014 (entrata in vigore del decreto di conversione in Legge del D.L. 90/14), l'ammontare complessivo della quota incentivante da ripartire applicando la percentuale di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06;

RITENUTO di poter adottare formale provvedimento di liquidazione del fondo incentivante di cui all'art. 92, comma 5, del Codice dei Contratti tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, nonché tra i loro collaboratori ed il Responsabile del Programma e di Settore, come dispone l'art. 8, punto 8.2, del precitato regolamento comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione;"

entrando nello specifico delle eccezioni sollevate dal dirigente ispettore per le due determinine ed in particolare :

- determina n. 53 del 2016 nella quale viene contestato :

Sulla scorta di quanto sopra, risulta evidente l'illegittimità dell'incentivo liquidato alle predette figure tecniche (*Rup e Responsabile del programma triennale dei lavori*). Ciò, a motivo, in particolare: i) della mancata preliminare suddivisione del fondo incentivante in quote percentuali destinate alla liquidazione degli incentivi (80%) e per strumenti (20%), come previsto dal d.l.90/2014; ii) della mancata riduzione del predetto incentivo (*non prevista dal regolamento comunale*) per il ritardo dei tempi e dei costi di esecuzione degli anzidetti lavori determinati dalla perizia di variante approvata, come, invece, disposto del decreto legge sopra richiamato;

si espone quanto appresso :

1. le liquidazione al Rup e al Responsabile del programma triennale fanno riferimento a due fasi distinte : una per le attività svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con del. di Giunta Com.le n. 212 del 13.09.2013 e quindi nel periodo in cui era vigente il Regolamento approvato con del. di G.C. n. 31 data 15.02.2006, (disposizioni non in contrasto con il d.l. 90/2014) per un totale di euro 293,71 e l'altra per le attività svolte nella fase di esecuzione per un totale di euro 336,54.
2. se si fosse valutata la sola suddivisione del fondo incentivante in assenza di un nuovo regolamento ci si sarebbe trovati di fronte ad un atto illegittimo, anche alla luce degli atti e delle norme transitorie adottati dall'Amministrazione successivamente; **se volessimo invece fare un controllo**, numeri alla mano, di quanto è stato liquidato al RUP e al Responsabile della Programmazione triennale ed il calcolo con il nuovo regolamento ci troveremmo di fronte a questi numeri: posto il 2% dell'importo lavori di 305.943,97 euro pari a 6.118,88 e l'80% dello stesso pari a 4.895,10

	Liquidato Euro	Calcolo di controllo Euro
Responsabile programmazione	27,53 45,89	(4895,10 x 1%) = 48,95
Totale Resp.le programmazione	73,42	
Responsabile del procedimento		
RUP – Di Febo	214,16	
RUP - Coccia	128,50	
Totale RUP	342,66	(4895,10 x 40,5%) = 1.982,51
Totali	416,08	2.031,46

che dimostrano in ogni caso, aldilà delle diverse percentuali applicate, che non sono state erogate somme maggiori di quelle erogabili con revisione del calcolo e che le stesse non risultano indebitamente percepite e che per la totalità delle attività svolte sono stati liquidati incentivi per circa un quinto di quelli potenzialmente erogabili.

3. La perizia di variante è stata necessaria esclusivamente ai fini di una maggiore sicurezza della struttura e a miglioramento dell'opera, utilizzando le somme del ribasso offerto. Il totale quadro economico non è infatti cambiato (390.441,69 euro). La perizia è stata approvata nell'ambito dell'art. 106 senza responsabilità da parte del RUP o del gruppo di lavoro. I tempi sono conseguentemente aumentati ma solo per permettere le maggiori lavorazioni a beneficio dell'esecuzione dell'opera.

A tal fine, per maggiore comprensione, si riporta stralcio del provvedimento di approvazione della perizia – Determina n. 91 del 2015, Reg. Gen. 1005 :

“ACCERTATO CHE la suddetta perizia è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili successivamente all’inizio dei lavori, che l’importo in aumento non risulta superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto che e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti; ACCERTATO, altresì, che le variazioni, apportate nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, non dipendono da omissioni o errori nella progettazione, ma che sono invece da ascrivere alle ipotesi di cui all’art. 132, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;”

• determina n. 86 del 2017 nella quale viene contestato :

- che le diverse fasi della progettazione (*preliminare, definitiva ed esecutiva*) sono state approvate con successive delibere di Giunta n.198/2012; 11/2013 (*anteriormente, quindi, alla data di entrata in vigore del d.l.90/2014*) n.10/2015 (*posteriormente, quindi, alla data di entrata in vigore del d.l. appena menzionato*);
- che la progettazione preliminare è stata svolta da personale dipendente; mentre, le altre fasi (*definitiva ed esecutiva*) sono state conferite a professionisti esterni;
- che i lavori anzidetti sono stati aggiudicati con delibera n.21 del 16.03.2015 (*e, quindi, successivamente all’entrata in vigore del decreto legge sopra menzionato in parentesi*);
- che con determina n.140 del 22.12.2015 è stata approvata una perizia di variante dei lavori in questione con la quale l’importo contrattuale al netto dell’Iva è stato elevato da € 343.464,95 a 392.953,76;
- che con determina n.84 del 12.07.2017 (*e, quindi, in data posteriore all’entrata in vigore delle norme disposte dal nuovo codice dei contratti, di cui al d.lgs. n. 50/2016*) sono stati approvati, rispettivamente: i) il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori in data 14.03.2017; ii) il certificato di collaudo dei lavori anzidetti;
- che si è, quindi, disposta la liquidazione del premio incentivante previsto per i dipendenti che hanno svolto la progettazione preliminare (*svoltasi, come sopra illustrato anteriormente all’entrata in vigore del d.l.90/2014*) nonché la funzione di Rup (*svoltasi prima e dopo l’emanazione del d.l.90/2014*) e di Responsabile del programma triennale dei lavori per un ammontare complessivo di € 2.689,81.

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, risulta evidente l’illegittimità della quota dell’incentivo liquidato in favore del Rup e del Responsabile del programma triennale dei lavori per gli stessi motivi richiamati nel corso dell’esame della precedente delibera (mancata preliminare suddivisione del fondo in quote per incentivi e strumenti e mancata riduzione dell’incentivo a seguito dell’aumento dei costi e dei tempi di esecuzione determinati dall’adozione della perizia di variante sopra illustrata, come previsto dal d.l.90/2014;

si espone quanto appresso :

- 1- si ritengono corrette le quote degli incentivi assegnate al Rup e al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici per le attività svolte e relative alle fasi progettuali – progetto preliminare

- e progetto definitivo. Le liquidazioni sono state disposte in virtù del Regolamento approvato con del. di G.C. n. 31 data 15.02.2006, (disposizioni non in contrasto con il d.l. 90/2014) sulle attività svolte fino alla data 23.01.2013, data anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. 90/2014, che ha apportato modifiche alle disposizioni degli incentivi (l'80% del 2% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ed il restante 20% per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.....)
- 2- dall'approvazione del progetto esecutivo avvenuto con del. di Giunta Comunale n. 10 del 20 gennaio 2015 le quote degli incentivi assegnate al Rup e al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici per le attività svolte e relative alla fase progettuale – progettazione esecutiva, fase di affidamento e di esecuzione hanno subito la riduzione prevista dal comma 7 ter comma introdotto dall'art. 13 bis della Legge 114 del 2014 – 80% del 2%. Lo schema di liquidazione infatti lo specifica;
 - 3- i lavori sono stati affidati nel 2015 ma, oltre a valere le osservazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra riportati, in realtà per due anni il RUP ritiene di aver operato correttamente;
 - 4- modificare l'importo contrattuale non significa far costare di più l'opera: infatti anche in questo caso si è trattato di una perizia con utilizzo delle economie di gara al fine di migliorare l'opera e motivata da cause impreviste e non prevedibili nella fase progettuale (art. 132, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006); il quadro economico nel suo complesso non è stato modificato (650.000 euro) trovando copertura nello stesso senza ulteriori stanziamenti di bilancio.
 - 5- anche in questo caso i tempi sono conseguentemente aumentati ma solo per permettere le maggiori lavorazioni a beneficio dell'esecuzione dell'opera.
 - 6- anche in questo caso è possibile **fare un calcolo di controllo.**
 - 7- si ribadisce che le quote degli incentivi assegnate al Rup e al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici per le attività svolte e relative alla fase progettuale – progettazione esecutiva, fase di affidamento e di esecuzione hanno subito la riduzione prevista dal comma 7 ter introdotto dall'art. 13 bis della Legge 114 del 2014 – 80% del 2%.
 - 8- applicando la riduzione del fondo ed il calcolo con il nuovo regolamento ci troveremmo di fronte a questi numeri posto il 2% dell'importo lavori di 498.390,55 euro pari a 9.967,81 e l'80% dello stesso pari a 7.974,25

	Liquidato Euro	Calcolo di controllo Euro
Responsabile programmazione	31,44 116,58 95,69	(7974,25 x 1%) = 79,74
Responsabile del procedimento	146,72 544,05 446,56	(7974,25 x 40,5%) = 3229,57
Totali	1.381,04	3.309,31

che dimostrano in ogni caso, aldilà delle diverse percentuali applicate, che non sono state erogate somme maggiori di quelle erogabili con revisione del calcolo e che le stesse non risultano indebitamente percepite e che per la totalità delle attività svolte sono stati liquidati incentivi per meno della metà di quelli potenzialmente erogabili.

- determina n. 40 del 2018 nella quale viene contestato

Alla luce di quanto sopra, con l'atto di liquidazione in questione, si è quindi, liquidato l'importo di € 251,10 per funzioni tecniche svolte ai sensi delle previsioni contenute dal nuovo codice dei contratti pubblici sopra menzionato (art.113, d.lgs.50/2016 e s.m.i.).

Tuttavia, non appare chiaro come sia stato determinato l'incentivo anzidetto (€ 251,10), stante che il regolamento comunale con il quale l'Ente ha disciplinato la materia degli incentivi, coerentemente con quanto disposto dal nuovo codice dei contratti pubblici, è stato adottato successivamente (in data 30.12.2020, con delibera n.277) alla determina di liquidazione in esame (det.n.40 del 14.03.2018).

In ogni caso, la mancata, preliminare adozione del regolamento interno, per conformarsi alla disciplina degli incentivi tecnici disposti dal nuovo codice dei contratti pubblici, preclude la possibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi (del. n. 10/2016, Sezione Autonomie).

si espone quanto appresso :

- 1- si ritengono corrette le quote degli incentivi assegnate al Rup e alle altre figure coinvolte, per le attività svolte, relative alle fasi progettuali – progetto definitivo ed esecutivo. Le liquidazioni sono state disposte in virtù del Regolamento approvato con del. di G.C. n. 31 data 15.02.2006, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge n. 114 del 2014 (riduzione del 2% del fondo (assegnate sulla base dell'80 %) (l'80% del 2% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ed il restante 20% per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.....)
- 2- in merito alla del. n. 10 del 2016 Sezione Autonomie, citata dal dirigente ispettore, la quale ha chiarito che non possono essere oggetto di incentivazione le attività qualificabili come manutentive, senza distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, è opportuno precisare che i lavori eseguiti presso l'edificio comunale sito in contrada Terrabianca, necessari per il trasferimento della Scuola Materna "San Giuseppe", hanno riguardato interventi tali da poterli classificare nel rispetto del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - DPR 380/2001 e succ. mod. ed integraz. come interventi di ristrutturazione edilizia e quindi non interventi di manutenzione.

In sintesi si ritiene che le quote assegnate e liquidate al Rup, al Responsabile del Programma dei lavori pubblici e ai soggetti interessati dal fondo incentivante di cui alla legge 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni siano state calcolate nel rispetto del regolamento approvato con del. Di G.C. n.31 del 15.02.2006 e alla data di entrata delle disposizioni introdotte in materia dal decreto legge n.90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni con legge n.114 del 11.08.2014 con le variazioni in queste ultime apportate (riduzione del 2% del fondo - l'80% del 2% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ed il restante 20% per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.....).

b) Recupero evasione ICI: b.1) sotto il profilo regolamentare: b.1.a) mancato esercizio della potestà regolamentare da parte della Giunta; b.1.b) indebita previsione nel regolamento interno dell'ente della percentuale del 25% per il calcolo degli incentivi in questione sul gettito recuperato, superiore a quanto previsto dall'ordinamento in materia (5%); b.1.c) mancata specificazione che gli incentivi corrisposti a tale titolo sono al lordo degli oneri riflessi; b.2) circa gli atti presupposti: b.2.a) mancato rinvenimento dei progetti annuali che devono essere adottati per definire gli obiettivi, l'entità e le modalità di corresponsione degli incentivi correlati, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi; b.2.b) conseguente indebita liquidazione degli incentivi anzidetti per un importo superiore a quello liquidabile; b.2.c) mancata predisposizione dei progetti annuali per la definizione degli obiettivi di gettito e la modulazione degli incentivi.

In merito si comunica quanto segue.

L'art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, consentiva ai comuni di prevedere con apposita norma regolamentare "che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune" potessero "essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto", ai sensi dell'art. 3, comma 57, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui "*Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.*".

Detta possibilità, ammessa per l'ICI, decadde con l'introduzione dell'IMU (art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), atteso che in relazione al nuovo tributo nulla era specificato.

Con l'art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il legislatore ha proposto un ritorno al 2011 anche se la nuova normativa in materia di incentivi al personale dell'ufficio tributi per recupero evasione **IMU** e **TARI** differisce profondamente dalla disciplina dell'incentivazione dell'ICI. Infatti, il sopra citato art. 1, comma 1091, dispone che: *Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuniche hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'impostamunicipale propria IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misuramassima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunalipreposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo deglioneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimentodegli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento deitributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordoindividuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.*

Quindi, nell'anno 2016 gli incentivi per recupero evasione ICI sono stati liquidati sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare si specifica che:

- ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ICI, approvato, da ultimo, con delibera consiliare n.20 del 17.04.2008, il Comune ha espressamente istituito un fondo *finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale*, alimentato con l'accantonamento fino ad un limite massimo del 25% delle maggiori somme riscosse per l'accertamento dell'imposta in questione. Le somme sono ripartite dal Responsabile del servizio con apposita determinazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- tra il 5% e il 10% per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
 - tra il 2% e il 5% per gli arredi dell'ufficio tributi;
 - tra il 10% e il 20% per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività (*art. 25 reg. comunale cit.*).
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 03/10/2012 è stato approvato il progetto per l'equità fiscale al fine di contrastare, per quanto possibile, ogni forma di elusione e di evasione tributaria ed evitare danni erariali all'Ente. Nel citato atto di Giunta è stato fissato, per i partecipanti, un compenso incentivante pari all'11%, comprensivo degli oneri riflessi sia a carico dell'Ente che dei dipendenti, applicato alle somme riscosse dall'Ente a titolo di recupero tributario.
 - con determinazione n. 301/1422 R.G. del 29.11.2016 è stata approvata la costituzione del Fondo per le risorse finanziarie decentrate anno 2016, quantificato nell'importo complessivo di € 273.668,02, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per presumibili € 93.600,00, da ripartire secondo le modalità di cui all'art. 17 del CCNL 1998/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
 - con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2017, è stato recepito l'accordo raggiunto con le OO.SS. territoriali e RSU aziendale sulla proposta dell'Amministrazione per le indennità e i compensi del fondo per le risorse decentrate anno 2016, ed in particolare sono stanziati € 25.000,00 oltre oneri riflessi per il recupero delle aree di EVASIONE FISCALE, da espletarsi nell'anno 2016;
 - con determina n. 246/578 R.G. del 23/05/2017, è stata liquidata la somma complessiva di € 32.973,50 (di cui € 25.000,00 per compenso incentivo ed € 7.947,50 per oneri riflessi) pari al 7,19% delle somme incassate per recupero ICI (€ 458.842,78).

Infine, si comunica che l'Ente non ha liquidato incentivi per recupero evasione IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Inoltre, per il futuro, si provvederà alla modifica regolamentare al fine di adeguare gli incentivi per recupero IMU a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Rilievo n. 11

Retribuzione Segretario Generale

Superamento del limite previsto per il pagamento dei diritti di rogito nell'anno 2016.

In riferimento a quanto sopra il Segretario del 2016 Dott. Q.C. è già stato informato in merito e il Comune di Tortoreto (che nel 2016 non era ancora convenzionato con il Comune di Castellalto) procederà al recupero della somma eccedente il limite previsto per la liquidazione dei diritti di segreteria pari ad € 1.864,00.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore n. 4
Dott.ssa Marina Marchegiani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tiziana Piccioni

Il Sindaco
Domenico Piccioni

